



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

Tra

l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, Facoltà di Scienze della Formazione Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale (L-39) e Corso di Laurea in Programmazione, Amministrazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (LM-87) con sede in Napoli, via Suor Orsola n. 10, Codice fiscale 80040520639, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Rettore Prof. Lucio d'Alessandro, nato a Napoli il 04.04.1951,

e

l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, con sede legale in viale Lungomare Poetto 12, 09126 Cagliari, C.F./P.IVA n. 03990560926, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Marcello Tidore, C.F. TDRMCL78L13F9790

Visti

- la Legge n. 84 del 23 marzo 1993 "Ordinamento della Professione di Assistente Sociale e istituzione dell'Albo professionale";
- il D.M. n. 270 del 2004 sulle "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. del 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
- il D.M. n. 192 del 1998 che reca le norme di attuazione dei principi e criteri, di cui all'art. 18 della legge n. 196 del 1997, sui tirocini formativi e di orientamento;
- il D.P.R. n. 328 del 2001 – "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" (e successive modificazioni L. 170/2003);

Premesso che

- Il tirocinio nella formazione di base per gli assistenti sociali rappresenta un elemento fondamentale ed imprescindibile per l'acquisizione dei contenuti propri della disciplina professionale, nel rapporto costante fra l'apprendimento teorico-scientifico e gli elementi di conoscenze ed abilità tratti dall'esperienza concreta;

- Il tirocinio rappresenta un'attività formativa finalizzata ad un più efficace e positivo inserimento nei contesti lavorativi e costituisce un'occasione di formazione al ruolo professionale e di acquisizione dei riferimenti deontologici propri della professione di assistente sociale;
- Il tirocinio di ogni studente implica necessariamente una competente attività di supervisione svolta: per la Laurea Triennale da un Assistente Sociale regolarmente iscritto all'Albo sez. B o sez. A, per la Laurea Magistrale da un Assistente Sociale Specialista regolarmente iscritto all'Albo sez. A o da un Professionista con competenze relative alla programmazione, progettazione e valutazione dei servizi sociali e presenti nella struttura in cui l'esperienza di tirocinio ha luogo.

Si conviene e si stipula per quanto segue:

Art. 1

1. Il tirocinio professionalizzante costituisce requisito indispensabile per l'accesso all'Esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali (sezioni B e A) ed è rivolto agli studenti dei Corsi di Laurea L-39 e LM-87 dell'Unisob.
2. Il tirocinio professionalizzante è a titolo gratuito e non costituisce rapporto di lavoro.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio professionalizzante l'attività di formazione è guidata dal Supervisore individuato dal soggetto ospitante (al quale non possono essere assegnati più di 2 tirocinanti nello stesso semestre) di intesa con i Tutor dell'Ateneo. La figura di supervisore deve essere assunta da un assistente sociale facente parte dell'organico dell'azienda/ente, anche in rapporto di convenzione o consulenza documentabile e per un numero di ore non inferiore a venti settimanali. I docenti appartenenti ai Corsi di Laurea L-39 e LM-87 della Facoltà di Scienze della Formazione vengono coinvolti nella predisposizione dei piani personalizzati di tirocinio.
4. Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un progetto formativo, contenente il piano di tirocinio, in cui sono indicate le seguenti informazioni:
 - a) dati anagrafici del tirocinante;
 - b) nominativo del tutor dell'ente promotore e del supervisore dell'ente ospitante;
 - c) sede aziendale (stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - d) obiettivi e ambito del tirocinio;
 - e) tempi di svolgimento e di presenza nella struttura ospitante;
 - f) polizze assicurative a carico del soggetto promotore (contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile).
5. Per rendere possibile l'integrazione del Tirocinio nel piano formativo complessivo si ritiene opportuno stabilire momenti e modalità di raccordo tra i Supervisor dell'Ente, il Collegio Tutor e i docenti dei rispettivi corsi di Laurea, sia in fase di progettazione che di attuazione e verifica del Tirocinio Professionale.

Art. 2

L'attività di Tirocinio Professionale del CdS L-39 prevede una presenza programmata e continuativa degli studenti negli Enti: per complessive ore 375 (N.O.), di cui 150 ore da svolgersi durante il secondo anno di Corso e le restanti ore si svolgeranno durante il terzo anno di Corso; e per complessive ore 375 (V.O.), di cui 125 ore da svolgersi durante il secondo anno di Corso e le restanti ore si svolgeranno durante il terzo anno di Corso.

Le attività di tirocinio che lo studente effettua devono puntare a sviluppare competenze nei seguenti ambiti:

- Analisi dei bisogni sociali della popolazione;
- Rilevazione delle diverse forme di disagio sociale;
- Organizzazione e attivazione delle reti sociali;
- Predisposizione di interventi di prevenzione, sostegno e recupero di individui, famiglie e gruppi.

L'attività di Tirocinio Professionale del CdS LM-87 prevede una presenza degli studenti per complessive 275 ore (N.O.), di cui 150 ore da effettuarsi durante il primo anno di Corso e le restanti durante il secondo anno, mentre per il V.O. le ore complessive previste sono 100, da svolgersi durante il secondo anno di Corso. Le attività di tirocinio che lo studente effettua devono puntare a sviluppare competenze nei seguenti ambiti:

- Progettazione sociale in ambito nazionale ed europeo;
- Programmazione delle attività dei servizi sociali;
- Coordinamento della rete dei servizi;
- Organizzazione delle risorse, anche umane, necessarie a svolgere i compiti assegnati al servizio;
- Monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi svolti.

Il numero dei tirocini sarà determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate.

Art. 3

1. A cura del supervisore/responsabile della struttura ospitante e/o da persona delegata dallo stesso saranno registrate le ore effettivamente svolte dal tirocinante.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) tenere un comportamento consono alla delicatezza delle funzioni da svolgere;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- e) rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il Soggetto ospitante.

Art. 4

Durante il periodo di presenza in azienda gli allievi tirocinanti saranno tenuti a rispettare rigorosamente la normativa di cui al Regolamento UE 679/2016, al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché gli eventuali regolamenti e altre disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali.

Qualora il Soggetto ospitante ravvisasse mancanze particolarmente gravi o un comportamento scorretto da parte degli allievi, potrà chiedere al Soggetto proponente di interrompere il tirocinio formativo.

Il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante, assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

Art. 5

1. Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. L'invio delle relative polizze assicurative al Soggetto ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

3. Il Soggetto promotore s'impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo.

Art. 6

1. Il Soggetto ospitante/supervisore s'impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) fornendo al tirocinante gli strumenti necessari allo svolgimento dello stesso;
- a rilasciare al Soggetto promotore, la valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi;

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al Soggetto Promotore medesimo.

Art. 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto promotore e per il Soggetto ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dall'Azienda/Ente.

Art. 8

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata triennale, salvo disdetta da una delle Parti entro tre mesi da ogni scadenza annuale.

Art. 9

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno devolute al Foro di Cagliari.

Art. 10

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Soggetto Promotore
Il Rettore
Prof. Lucio d'Alessandro

Soggetto Ospitante
Il Direttore Generale
Dott. Marcello Tidore